



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 1747 / 2013

Responsabile del procedimento: CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE DI II CAT E PROSECUZIONE DEL RELATIVO SCARICO. DITTA ACQUE DEL BASSO LIVENZA S.P.A. VIA A. MORO CAPOLUOGO 30026 PORTOGRUARO (VE). RINNOVO.

Il dirigente

Visto che:

secondo il combinato disposto dell'articolo 5, comma 1, punto 2) e dell'articolo 50, comma 1, punto 1) della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 - come successivamente modificata e integrata - compete al Presidente della Provincia la vigilanza sugli impianti di seconda categoria di cui all'articolo 49, comma 1, lettera c), punto 1) della stessa legge regionale fra i quali è compreso l'impianto in oggetto, consistendo la vigilanza - secondo il comma 2 dello stesso articolo 50 - anche nel rilascio delle autorizzazioni di competenza;

secondo l'articolo 49, comma 4 della citata legge regionale le autorizzazione di cui al precedente capoverso costituiscono anche autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente;

la circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 contiene note esplicative alla citata legge regionale;

la parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 reca "*Norme in materia ambientale*" e comprende, fra l'altro, norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e la parte quarta del decreto stesso contiene anche norme sulla gestione dei rifiuti; in particolare l'articolo 124 del decreto detta criteri generali sulle autorizzazioni allo scarico;

secondo il comma 3 dell'articolo 22 - *Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 abitanti equivalenti* delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque - modificate con l'allegato D alla deliberazione 15 maggio 2012, n. 842 della Giunta della Regione del Veneto - gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità inferiore alla soglia S (che per la zona omogenea di protezione di cui si tratta è pari a 500 abitanti equivalenti) che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i solidi sospesi totali e al 25% per il BOD₅ ed il COD;

secondo l'allegato A alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto 15 dicembre 2009, n. 3856 la fossa Imhoff in oggetto fa parte dell'agglomerato n. 21017 - *Portogruaro* di potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti ed è quindi soggetta al limite di emissione allo scarico per i parametri azoto totale (15 mg/l) e fosforo totale (2 mg/l) come previsto dal comma 1 dell'articolo 25 delle citate norme tecniche di attuazione;

vale il disposto di cui al comma 3 dello stesso articolo secondo il quale: "*Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se è dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che*

recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale";

con decreto prot. n. 41164/09 emanato in data 25.6.2009 dal Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia il Direttore Generale della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. è stato autorizzato sino al 25.6.2013 all'esercizio della fossa Imhoff situata in Via Aldo Moro in comune di Portogruaro della potenzialità massima pari a circa 230 abitanti equivalenti;

con nota prot. n. 1774 del 4.6.2012, acquisita agli atti con prot. n. 55334/12 in data 19.6.2012, la Società in oggetto ha chiesto a questa Amministrazione il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente capoverso;

il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui si tratta non è soggetto al parere della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente - C.T.P.A.;

con la legge 15 maggio 1997, n. 127 e con le successive modifiche e integrazioni sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

con deliberazione della Giunta della Provincia di Venezia 29 dicembre 2010, n. 230 è stato approvato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta quelli di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

DETERMINA

- 1 - La Società Acque del Basso Livenza S.p.A. è autorizzata all'esercizio della fossa Imhoff - ubicata in Via Aldo Moro in comune di Portogruaro della potenzialità massima pari a circa 230 abitanti equivalenti - a norma degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 e delle successive modifiche e integrazioni.
- 2 - Il presente provvedimento **decorre dal 26.6.2013 e ha validità sino al 25.6.2017.**
- 3 - L'autorizzazione di cui al punto 1 - a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso punto 1 costituisce autorizzazione alla prosecuzione dello scarico nella fognatura per la raccolta delle acque meteoriche - che recapita in un fossato adiacente la fossa Imhoff - anche a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 4 - L'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in oggetto - fossa Imhoff - deve avere un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i solidi sospesi totali e al 25% per il BOD₅ e per il COD.

Dall'1.1.2010 lo scarico della fossa Imhoff in oggetto è altresì assoggettato ai limiti di emissione come media annua pari a 2 mg/l per il parametro fosforo totale e a 15 mg/l per il parametro azoto totale; vale il disposto di cui al comma 3 dell'articolo 25 delle norme tecniche di attuazione richiamate in premessa.
- 5 - Qualsiasi interruzione anche parziale e temporanea nel funzionamento dell'impianto deve essere preventivamente o immediatamente comunicata al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Provincia a norma dell'articolo 45 della legge regionale di cui al punto 1.
- 6 - Qualsiasi variazione, anche parziale e temporanea, dei dati anagrafici del tecnico responsabile dell'impianto deve essere tempestivamente o preventivamente comunicata a questa Amministrazione.
- 7 - È obbligatoria la tenuta del quaderno di manutenzione secondo il modulario B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 sul quale vanno indicate le operazioni di pulizia e di controllo che devono essere effettuate almeno ogni sei mesi dalla data dell'ultima pulizia.
- 8 - A norma dell'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è obbligatoria la tenuta del registro di carico e scarico vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti, per i fanghi sedimentati e per ogni altra tipologia di rifiuti derivante dal ciclo di trattamento e le informazioni contenute nel registro devono essere rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

- 9 - Lo smaltimento dei fanghi sedimentati e di ogni altra tipologia di rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento deve avvenire nel rispetto delle norme e dai regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti o di utilizzazione dei fanghi in agricoltura.
- 10 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
- 11 - L'autorizzazione di cui al presente provvedimento può essere modificata, anche previa diffida, con formale provvedimento di questa Amministrazione a seguito dell'attività di controllo delle autorità preposte.
- 12 - Il rinnovo della presente autorizzazione è subordinato alla presentazione di una specifica richiesta almeno trecentosessantacinque giorni prima della sua scadenza.
- 13 - Il termine della conclusione del procedimento pari a trecentosettantanove giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 25.6.2013, risulta rispettato.
- 14 - Il presente provvedimento è consegnato alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. e trasmesso al Consorzio di Bonifica "*Veneto Orientale*", al Comune di Portogruaro e al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- 15 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di acquisizione del presente atto da parte della Società interessata.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente